

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MARENCO, AMORUSO e POLIZZI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'ospedale San Paolo di Bari, la cui realizzazione è iniziata nel 1968, non è entrato ancora nella piena funzionalità;

attualmente viene parzialmente utilizzato limitatamente ai tre piani bassi, in cui trovansi le sale operatorie, i reparti di diagnostica ed il *day hospital*, reparti per i quali il comando provinciale dei vigili del fuoco ha rilasciato il certificato provvisorio di prevenzione incendi, nelle more del completamento di tutti i lavori ai fini della sicurezza;

i cinque piani superiori non sono ancora utilizzati, in quanto non in linea con le normative vigenti;

nel 1987 molto prima dei lavori di riadattamento del nuovo ospedale, mai entrato in funzione, l'allora comandante dei vigili del fuoco di Bari ne approvò il progetto globale;

nell'aprile del 1994 tutti i lavori relativi alla prevenzione incendi erano stati portati a termine e la Usl BA/9, con nota del 6 maggio 1994 chiese il sopralluogo dei vigili del fuoco, che venne effettuato dopo undici mesi (maggio 1995), cui fece quindi seguito una ulteriore nota prescrittiva del 10 maggio 1995, che imponeva altra esecuzione di opere suppletive ai fini della sicurezza;

con tale nota del nuovo comandante dei vigili del fuoco, da poco insediatosi, si disconosceva la precedente approvazione e venivano richiesti altri interventi ai fini della prevenzione, che vennero realizzati consentendo l'attività dell'ospedale limitatamente ai tre piani bassi, mentre per le restanti opere venne redatto regolare progetto, trasmesso ufficialmente nel marzo

del 1996 e ancora in attesa di essere esaminato dal locale comando dei vigili del fuoco, della cui lentezza burocratica questo dovrebbe rispondere alle autorità centrali —:

quali provvedimenti intendano mettere in atto affinché accertino le responsabilità di tanta malaburocrazia, atteso che il comando dei vigili del fuoco, nella indicazione delle normative, si riferisce ad una bozza di nuovo regolamento e non alle norme in vigore, causando ritardi ingiustificati e procrastinando di almeno altri due anni la completa attività del nuovo ospedale. (5-00947)

FOTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE e BUTTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'ipotizzata adozione, da parte dell'Unione europea, di una direttiva che preveda la riduzione del tasso massimo di piombo dagli attuali cinquanta microgrammi per litro d'acqua potabile a 10 microgrammi, determinerà — al momento del suo recepimento nell'ordinamento italiano — gravissimi oneri a carico dei proprietari di casa e dei concessionari degli impianti di acquedotto, dovendo gli stessi provvedere alla sostituzione di tutte le tubature dell'acqua realizzate in piombo;

previsioni minimali ipotizzano per l'Italia costi nell'ordine dei trentamila miliardi —:

se — al di là dell'eventuale concessione di un ampio arco temporale che l'Unione europea potrà prevedere per l'attuazione della direttiva — il Governo non ritenga doveroso richiedere che gli adeguamenti pretesi abbiano a valere per l'avvenire, nel senso di vietare l'uso del piombo nel caso di sostituzione di tubature vecchie o di posa in opera di nuove, ma autorizzando il mantenimento di quelle esistenti. (5-00948)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MUS-SOLINI e FOTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la stampa quotidiana nazionale ha dato ampio risalto alla notizia della esistenza del cosiddetto « Ente Flumendosa », comportante un costo, per l'erario, di novantaquattro milioni l'anno;

la detta « istituzione » non ha mai palesato in modo particolare la propria attività né si sono notati effetti significativi della sua esistenza;

i cittadini sono ormai indisponibili a sopportare spese che abbiano il sapore dello spreco o comunque della superfluità —:

quando sia stato istituito l'Ente Flumendosa e da chi;

chi siano stati i presidenti che si sono succeduti alla guida di detto ente e quali ne siano i fini istituzionali;

quali attività l'Ente Flumendosa abbia svolto e chi abbia posto in essere funzioni di controllo su detta attività;

se non si ritenga di dover valutare con grande attenzione la opportunità di sospendere l'erogazione della sovvenzione, anche in ragione della necessità di procedere con diverso criterio nella politica della spesa. (5-00949)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MUS-SOLINI e FOTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la stampa quotidiana nazionale ha dato ampio risalto alla notizia della esistenza del « Comitato nazionale italiano » per il collegamento tra il Governo italiano e l'Onu per l'alimentazione e l'agricoltura, sconosciuto anche agli addetti ai lavori, comportante un costo, per l'erario, di cinquecentocinquanta milioni l'anno;

tale Comitato non ha mai palesato la propria attività né si sono notati effetti significativi della sua esistenza;

i cittadini sono ormai indisponibili a sopportare spese che abbiano il sapore dello spreco o comunque della superfluità —:

quando sia stato costituito il comitato di cui in premessa;

chi siano stati i presidenti che si sono succeduti alla guida del detto comitato;

quali attività il comitato abbia svolto e chi abbia posto in essere funzioni di controllo su detta attività;

quali siano le voci più significative che giustificano l'esborso di cinquecentocinquanta milioni di lire l'anno da parte dello Stato;

se non si ritenga che le attività di detto comitato, così come desumibili dal nome, siano di tipo istituzionale e che, dunque, non abbiano necessità alcuna della organizzazione in autonomo comitato e, conseguentemente, se non si ritenga di dover sopprimere il comitato medesimo.

(5-00950)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MUS-SOLINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la stampa quotidiana nazionale ha dato ampio risalto alla notizia della esistenza del « comitato per l'educazione alla salute », sconosciuto anche agli addetti ai lavori, comportante un costo, per l'erario, di due miliardi e seicento milioni l'anno;

il detto comitato non ha mai palesato la propria attività né si sono notati effetti significativi della sua esistenza;

i cittadini sono ormai indisponibili a sopportare spese che abbiano il sapore dello spreco o comunque della superfluità —:

quando sia stato costituito il comitato per l'educazione alla salute e da chi;

chi siano stati i presidenti che si sono succeduti alla guida del detto comitato;

quali attività il comitato abbia svolto e chi abbia posto in essere funzione di controllo su detta attività;

quali siano le voci più significative che giustificano l'esborso di 2.600 milioni l'anno da parte dello Stato;

se non si ritenga ormai del tutto assorbito l'oggetto sociale del comitato dall'attività istituzionale delle regioni in materia sanitaria e, dunque, se non si ritenga di dover sopprimere il comitato medesimo.
(5-00951)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MUS-SOLINI e FOTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la stampa internazionale ha dato enorme risalto alla condanna inflitta dal tribunale di Pechino al dissidente cinese Wang Dan;

Wang Dan, che nei giorni della rivolta del popolo cinese nella piazza Tienanmen era stato definito il « Sacharov cinese », ha subito la pesantissima sanzione di undici anni di carcere per « complotto contro il governo », nel corso di un processo praticamente segreto, essendo stato impedito a giuristi ed esponenti di organizzazioni internazionali di assistervi;

Amnesty International ha definito il processo « una farsa prefabbricata, dove la sentenza di condanna era stata confezionata in spregio alle più elementari norme del diritto »;

è dovere dei governi liberi intervenire con la massima determinazione affinché i diritti fondamentali degli uomini siano comunque fatti salvi ed affinché nessuno debba essere incarcerato per avere espresso opinioni contrarie a quelle delle classi dominanti;

il nostro Paese, così come gli altri governi occidentali, dispone di strumenti diplomatici e commerciali che, dosati saggiamente, costituiscono mezzi idonei a far comprendere al governo cinese che il con-

sorzio degli uomini liberi respinge con sdegno la sentenza pronunciata dal tribunale di Pechino contro Wang Dan —:

quale giudizio ritenga di dover esprimere il Governo su un processo politico che ha comminato ad un dissidente una pena detentiva di undici anni;

quale giudizio ritenga di dover esprimere il Governo in relazione ad un meccanismo processuale che ha precluso ad osservatori e giornalisti di controllare il rispetto delle regole processuali e dei principi penali sostanziali e che, soprattutto, non ha garantito un minimo di difesa all'imputato;

se non ritenga che la diplomazia italiana debba intervenire direttamente presso il Governo cinese, rappresentando lo sdegno dell'opinione pubblica mondiale nei confronti della lesione inferta ai più elementari principi di democrazia e di giustizia;

se non ritenga la diplomazia italiana di dover concertare con altri Paesi democratici un deciso intervento presso il Governo cinese, facendo comprendere che anche il mantenimento di buone relazioni ed il consolidamento dei rapporti commerciali possono dipendere dall'atteggiamento del Governo medesimo nei confronti di Wang Dan.
(5-00952)

BERSELLI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

alla Aiprolat — associazione interprovinciale tra produttori di latte e derivati — fa capo la maggior parte dei produttori di latte vaccino della regione Emilia-Romagna e di altre province;

questi produttori hanno visto confermate le quote prodotte nei bollettini degli ultimi anni, tra cui anche l'ultima campagna 1995-96, ovvero hanno ottenuto la sospensione dell'esecuzione del bollettino (o dei bollettini) che avevano modificato in

peius la quota loro assegnata. Insomma, essi hanno prodotto le quantità di latte loro legittimamente assegnate;

tale associazione, cui aderiscono i suddetti produttori, è, secondo la previsione di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1992, direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria nazionale, oltre che del pagamento del prelievo supplementare (cosiddette superperizie) conseguente al superamento, da parte dei produttori, della quota latte a ciascuno assegnata con il bollettino;

l'associazione ebbe a presentare domanda di gestione unitaria delle quote latte assegnate ai propri iscritti al fine di poter effettuare (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 468 del 1992) la cosiddetta compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori. Da ciò, dunque, anche la già ricordata responsabilità diretta dell'associazione per il cosiddetto superprelievo;

occorre avere questa visione unitaria, in relazione al rapporto fra i produttori e l'associazione, in quanto l'Aiprolat, che con il bollettino n. 1 del 1995 del 31 marzo 1995 relativo alla campagna 1995-1996, si vide assegnare complessivamente 881.115 quintali come quota A, e 133.494 quintali come quota B, con il bollettino n. 2 del 1995 si è vista assegnata una quota B ridotta, con evidente compromissione della sua capacità di compensazione. A fronte di detto provvedimento, l'Aiprolat ha proposto ricorso dinanzi al Tar dell'Emilia-Romagna, pendente con il n.r.g. 1290/96 - sezione seconda, ed ha ottenuto l'accoglimento della istanza di sospensiva, potendo così contare, la campagna 1995-1996, sull'intera quota B originariamente attribuitale;

con la circolare n. 657 del 25 settembre 1996, l'Aima ha invece provveduto a comunicare a tutte le associazioni interessate (produttori ed acquirenti) che si intenderà procedere all'applicazione della sanzione del super-prelievo derivante dalla violazione, da parte del nostro Paese, delle

quantità di produzione latte assegnate in ambito europeo. Il prelievo avviene, come si legge nella circolare, con riferimento alle produzioni dell'annata lattiera 1995-1996, che si è conclusa lo scorso 31 marzo 1996;

l'Aiprolat ha ottenuto dal Tar dell'Emilia-Romagna, con ordinanza n. 348/96 del 27 luglio 1996, la sospensione dell'esecuzione del bollettino relativo alla campagna lattiera conclusasi con lo spirare del 31 marzo 1996;

la sospensiva ottenuta ha prodotto un duplice effetto: *a)* da un lato la conferma della quota latte assegnata complessivamente alla associazione, ai fini delle compensazioni, come per il precedente anno, senza riduzione alcuna; *b)* la possibilità, quindi, di effettuare le cosiddette compensazioni fra i produttori associati;

tale operazione ha consentito alla Aiprolat, e di conseguenza ai relativi produttori, di stabilizzarsi su una quota di cosiddetto « splafonamento » assai ragionevole, stimata intorno a settantaquattro milioni complessivi circa;

analoga considerazione vale per tutti quei produttori di latte secondo la quota più favorevole, e ciò in virtù della sospensiva ottenuta nei vari ricorsi proposti nel corso di questi anni;

la previsione di cui alla suddetta circolare addebita, invece, a carico dei produttori una sanzione complessiva di circa 3.478.000.000;

si deduce che il provvedimento adottato dall'Aima ignora dunque in maniera palese l'ordine del giudice: l'ordinanza costituisce giudicato, che deve essere rispettato da tutti coloro che ne sono tenuti;

il comportamento dell'amministrazione si pone in netto contrasto con la pronuncia giudiziale e neppure fornisce motivazione alcuna sul perché si ritiene di ignorare le pronunce giudiziali;

la nullità di tale circolare è peraltro evidente: « eventuali atti ammessi dall'amministrazione in violazione del giudicato sono nulli ed inefficaci », così il Consiglio

di Stato — sezione VI, 9 marzo 1995, n. 250, come pure Consiglio di Stato, sezione IV, 20 marzo 1994;

nel caso di specie il giudicato si è formato nel senso che su una determinata fattispecie si è avuta una pronuncia giudiziale che svolge i suoi effetti nei confronti di tutte le parti in giudizio. Poiché l'Aima era parte nei giudizi più volte ricordati, non vi è ragione alcuna perché la stessa oggi ignori e violi l'ordine del giudice;

con il provvedimento di cui sopra, l'Aima applica ai produttori una sanzione derivante dalla pretesa maggiore produzione di latte rispetto alla quota assegnata al nostro paese;

il comportamento dell'amministrazione è palesemente illegittimo, ingiusto, ingiustificato e contraddittorio;

innanzitutto occorre precisare che le quote latte vengono predisposte annualmente proprio dall'Aima. Dunque, i quantitativi sino ad ora prodotti derivano non già da un'iniziativa dei produttori, bensì dalle determinazioni dell'azienda di Stato. Precisamente, l'articolo 4, comma 2, della legge n. 468 del 1992 ha statuito che: « entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Aima pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il primo aprile successivo »;

nel caso che qui interessa, vale a dire l'annata lattiera 1995-1996, l'Aima ha provveduto a pubblicare il relativo bollettino a campagna non solo avviata, ma addirittura già scaduta. Il produttore fa affidamento (perché questo è il disposto legislativo) alla quota latte assegnata e sulla base di questa produce. All'inizio dell'annata lattiera 1995-1996 moltissimi produttori, non avendo avuto alcuna diversa assegnazione, hanno continuato a produrre secondo le quote possedute, ma incredibilmente a fine campagna l'amministrazione ha ridotto tali affidamenti;

il cosiddetto « splafonamento » è stato determinato, quindi, non già da una con-

dotta di tali produttori, ma dal comportamento omissivo e tardivo dell'Aima che solamente dopo la chiusura della campagna ha provveduto a rideterminare le quote per ciascun produttore;

contraddittoriamente, l'Aima pretende di addossare ai produttori una sanzione, facendola derivare da un loro incolpevole comportamento, mentre invece la situazione è stata determinata da un provvedimento di assegnazione di quote individuali intervenuto oltre il termine fissato per legge, a campagna già chiusa;

ciò è palesemente illogico, giacché si viene a dare valenza retroattiva al provvedimento, venendo a porre nel nulla l'affidamento che gli interessati avevano posto sull'assegnazione ottenuta; illegittimo perché in contrasto con l'articolo 1 del regolamento Cee 3950 del 1992, che impone agli Stati membri che le quote debbano essere note ai produttori prima dell'inizio del periodo e non possono essere ridotte durante la campagna (si veda in questo senso la circolare del ministero delle risorse agricole, n. 337 dell'8 febbraio 1996);

non ha senso alcuno ed è gravemente lesivo della posizione giuridica vantata dai produttori pretendere, ad anno completato, di revocare retroattivamente la quota latte assegnata, facendo poi derivare da tale comportamento altrui l'applicazione di gravi sanzioni economiche;

occorre ancora precisare che il regolamento Cee 3950 del 1992, richiamato espressamente nella suddetta circolare, all'articolo 1 stabilisce: « A decorrere dal 1° aprile 1993 è istituito (...) un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte (...) che superano un quantitativo da determinare »;

il presupposto, quindi, del superprelievo sta senza dubbio nel superamento della quota nazionale assegnata, ma è posto a carico di quei produttori che hanno contribuito al superamento (articolo 2, comma 1). Vale a dire che, correttamente,

il regolamento prevede: *a)* l'assegnazione di una quota individuale predeterminata rispetto all'inizio della campagna lattiera di riferimento; *b)* la sanzione a carico dei produttori che hanno contribuito al superamento del tetto;

la circolare non si fonda sui presupposti previsti e richiesti dal regolamento, pure evocato. Nel caso di specie, infatti, l'Aima non ha assolutamente applicato la normativa in esso contenuta. Non sotto il profilo *sub a)*, in quanto, come visto, la quota assegnata ai produttori per l'annata lattiera 1995-1996 è stata determinata successivamente alla chiusura dell'annata stessa, mentre è indubbio che la determinazione, anche dal tenore delle norme Cee, deve avvenire precedentemente all'inizio della produzione. Non sotto il profilo *sub b)*, dal momento che non è certo imputabile ai produttori il comportamento che ha contribuito al superamento del tetto nazionale. I produttori, infatti, si sono attenuti alla produzione delle quote loro assegnate e non è certamente loro imputabile la modifica della quota assegnata a campagna già chiusa;

con la suddetta circolare contraddittoriamente l'Aima pretende di assegnare le quote individuali di produzione del latte per la campagna 1995-96 e, quindi, *de futuro*, mentre il bollettino viene pubblicato a campagna già chiusa;

ciò è palesemente: *a)* illegittimo, giacché si viene a dare valenza retroattiva al provvedimento, venendo a porre nel nulla l'affidamento che gli interessati avevano posto sull'assegnazione ottenuta; *b)* illegittimo, anche perché in contrasto con l'articolo 1 del regolamento Cee 3950 del 1992, che impone agli Stati membri che le quote debbano essere ridotte durante la campagna (si veda in questo senso la circolare del ministero delle risorse agricole n. 337 dell'8 febbraio 1996);

inoltre, l'articolo 4, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è preciso nel senso di disporre che: « entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Aima pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori

titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il primo aprile successivo »;

è evidente che la capacità dispositiva dell'Aima si concretizza per ciascun anno lattiero (marzo/aprile - marzo/aprile dell'anno successivo) con l'emissione del bollettino di marzo, il quale si riferisce all'annata lattiera fino al marzo dell'anno successivo. Il produttore fa affidamento (perché questo è disposto legislativo) alla quota latte assegnata e sulla base di questa produce;

non ha senso alcuno ed è gravemente lesivo della posizione giuridica vantata dai produttori, ad anno completato per quasi due terzi, revocare la quota latte assegnata retroattivamente, venendo a vanificare completamente l'affidamento che aveva originato i bollettini precedenti;

è evidente infatti che la produzione di latte non è una « produzione » che si può attivare o far cessare a semplice comando, ma implica una attività ed una organizzazione che hanno bisogno quantomeno di un anno di programmazione;

affermare, dopo la scadenza dell'annata, che le quote latte dovevano intendersi ridotte retroattivamente significa mutare drasticamente l'organizzazione della stalla con addirittura un obbligo implicito di abbattimento degli animali, giacché, se questi sono inseriti nella stalla, devono per forza essere munti tutti i giorni ed il latte prodotto deve per forza essere portato al centro di raccolta (non potendo essere smaltito altrimenti, giacché trattasi di prodotto inquinante se immesso nell'ambiente direttamente);

una produzione sovrabbondante di latte comporta delle sanzioni amministrative pesantissime per i produttori, pari ad un prezzo addirittura superiore al ricavo ottenuto con la vendita del latte;

di conseguenza, i produttori si trovano oggi ad avere prodotto in *surplus*, con la conseguenza dell'applicazione, a carico dell'Aiprolat come responsabile, delle san-

zioni amministrative: la cosa evidentemente è talmente grave da dimostrare *ictu oculi* la sua illegittimità;

comunque sia, poi, il bollettino n. 2, pubblicato il 16 aprile 1996 ed in questione, è stato pubblicato anche oltre il termine previsto dal decreto-legge richiamato (31 marzo 1996). Il bollettino non motiva le ragioni e le modalità attraverso le quali vengono ridotte le quote latte, impedendo ai produttori, di cui l'Aiprolat è esponente, di conoscere le ragioni del radicale mutamento;

è mancata, infine, la comunicazione dell'avvio del procedimento di riduzione, così come testualmente disposto dall'articolo 7 della legge n. 241 del 1990. La circolare ministeriale n. 6 del 1996 è illegittima in quanto pretende di dare istruzioni anche alle regioni, arrogandosi così un potere che è tipico dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri *ex* legge n. 400 del 1988;

in concreto si è potuto riscontrare, invece, che l'Aima ha violato palesemente sia le norme di riferimento, sia il suo stesso provvedimento presupposto (il bollettino 2 del 1995) in quanto: *a)* in alcuni casi ha sanzionato produttori in quanto risultano aver prodotto latte pur non avendo assegnata alcuna quota, mentre in realtà nel bollettino 2 del 1995 gli stessi risultano titolari di quota regolarmente prodotta e non superata; *b)* in altri casi ha sanzionato produttori in relazione ad una quota prodotta in esubero, mentre in realtà quella quota risulta attribuita con il bollettino 2 del 1995; *c)* infine, in alcuni casi, l'Aima procede all'applicazione del superprelievo anche nei confronti dei produttori in zona svantaggiata che, ai sensi del decreto-legge n. 463 del 1996, articolo 3, lettera *c)*, in combinato disposto con la direttiva Cee 65/268, debbono invece essere completamente compensati e, quindi, esonerati da ogni sanzione. La illegittimità e soprattutto la contraddittorietà della condotta dell'amministrazione è talmente evidente che ogni ulteriore considerazione è superflua —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quali iniziative urgenti in-

tenda porre in essere per assicurare un minimo di giustizia ai produttori di cui sopra, gravemente penalizzati senza alcuna loro responsabilità. (5-00953)

BUTTI, TABORELLI, COLUCCI, FOTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

esiste il problema dei contributi versati agli ex fondi integrativi, gestiti dall'Inps, da parte del personale proveniente da disciolti enti mutualistici (Inam, casse mutue varie) ed enti di prevenzione (Ancc Associazione nazionale controllo combustione ed Enpi ente nazionale prevenzione infortuni) che, ai sensi della legge n. 482 del 27 ottobre 1988: *a)* in parte ha optato per la prosecuzione dell'iscrizione al fondo integrativo al quale ha continuato ad eseguire versamenti aggiuntivi a quelli che, per legge, sono dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria; *b)* in parte ha optato per l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria gestita dall'ex Cpdel, cessando, di conseguenza, l'iscrizione a detto fondo integrativo senza avere da esso alcun minimo beneficio per i contributi già per anni versati allo stesso e che al momento risultano praticamente « persi », non trovando essi alcun utilizzo se non quello di essere indebitamente trattenuti dal ministero del tesoro;

ai lavoratori di cui al punto *a)*, o perlomeno ad una sua gran parte (ottanta per cento), il fondo integrativo in parola, oggi, non può più corrispondere alcuna prestazione previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge n. 724 del 1994, per le disomogenee basi pensionabili di raffronto per la determinazione del trattamento integrativo di pensione (differenza tra il cento per cento dello stipendio e l'indennità integrativa speciale e l'ottanta per cento dell'Inps, calcolato su tutte le voci soggette a contribuzione);

per ovviare a tale situazione e ripristinare l'originaria funzione dei Fondi in-

tegrativi, alcuni enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (Inps, Inail, Inpdap) hanno provveduto a modificare, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme regolamentari dei propri fondi integrativi, assicurando a tutti i dipendenti titolare degli stessi, un'adeguata integrazione della pensione dell'Ago;

invece, il personale proveniente dagli enti disciolti, ma ancor oggi iscritto ai fondi integrativi, ai quali tuttora versa mensilmente un previsto contributo, è stato escluso dalla citata direttiva impartita dal Ministro del lavoro, con il risultato che nei confronti di detto personale il fondo stesso ha, in pratica, sospeso ogni funzione integrativa —:

se non ritenga necessario includere, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, tra i destinatari delle linee-guida di cui alla direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche le gestioni speciali ad esaurimento dei fondi integrativi degli enti disciolti, attualmente amministrati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), ribadendo per tali fondi il carattere non solo integrativo, ma anche anticipativo del pensionamento (possibilità di andare in pensione con venticinque anni di lavoro effettivo), criterio questo già fissato ultimamente per i dipendenti della Banca d'Italia;

se non ritenga altresì necessario prevedere, invece, per il personale degli enti soppressi (Inam, casse mutue, Enpi, Ancc), transitato nelle Usl e non optanti per il mantenimento delle posizioni assicurative già vantate presso le amministrazioni di provenienza, un utilizzo dei contributi versati ai rispettivi fondi integrativi fino alla data di trasferimento alle Usl, risultando tali contributi attualmente giacenti inutilizzati ed inutilizzabili presso il ministero del tesoro. In particolare, soluzione equa sarebbe quella di convertire a domanda quanto dovuto agli interessati in anzianità convenzionale utile da far valere ai fini del trattamento di pensione presso la Cpdel

(ora Inpdap) o, in alternativa, la corresponsione agli aventi diritto dell'indennità *una tantum* già prevista dai regolamenti dai fondi integrativi, da calcolare con riferimento alle norme in vigore nei fondi stessi all'atto del passaggio di detto personale alla Usl. In definitiva, il riconoscimento di un'anzianità utile convenzionale o la restituzione dei contributi versati (rivalutati ovviamente) sono le soluzioni più rispondenti e corrette sul piano del riconoscimento dei diritti acquisiti e dei principi che presiedono ogni gestione previdenziale. (5-00954)

FOTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

in occasione delle rilevanti piene del torrente Nure del 1993 si verificò il collasso di una pila del ponte sul Nure, posto in Bettola (PC), sulla strada statale n. 654;

per dare risposta concreta ai notevolissimi disagi della popolazione di Bettola — il cui centro abitato risultava, a causa dell'inagibilità del predetto ponte, diviso in due parti — e, della Valnure, l'Anas ebbe a costruire più a valle, in collaborazione con il Genio militare, un ponte *Bailey* sul quale venne deviato il traffico:

il compartimento Anas (atto n. 6476 del 15 novembre 1993) ebbe a redigere un progetto per la parziale ricostruzione del ponte, dell'importo di lire 3.940.000.000;

i lavori di cui al progetto sopra indicato vennero consegnati all'impresa aggiudicataria (la « Schiavo spa » di Vallo della Lucania (Salerno), con ribasso sull'importo a base d'asta del 40,376 per cento) il 28 giugno 1995 e l'ultimazione degli stessi venne fissata per il giorno 8 novembre 1996;

a seguito del manifestarsi di nuove piene del torrente Nure, le normali operazioni di cantiere subirono in più occasioni interruzioni;

anche l'Enel e la Telecom hanno contribuito al ritardo dei lavori in questione

non provvedendo tempestivamente allo spostamento delle tubazioni di competenza —:

se ritenga che il 9 dicembre 1996 — nuovo termine previsto per l'ultimazione dei lavori — il ponte di Bettola potrà essere nuovamente agibile e, quindi, usufruibile per le popolazioni della Valnure;

se e quali provvedimenti s'intendano adottare nel caso in cui detto termine non venga rispettato, la qualcosa potrebbe verificarsi in considerazione del fatto che, al 31 luglio 1996, lo stato d'avanzamento dei lavori corrispondeva al 29 per cento delle opere appaltate:

se sia, altresì, a conoscenza delle gravi difficoltà create alla percorrenza della strada statale n. 654, dalla tortuosa strettoia della Camia per la quale era stato approntato un progetto di variante, finanziato dall'amministrazione provinciale di Piacenza, evidentemente disperso nei meandri della burocrazia bolognese o romana;

se siano, inoltre, noti gli insidiosi avvallamenti formati in località Boschi Pradello e Cantoniera — sempre insistenti sulla martoriata strada statale n. 654 e fonte costante di pericolo per tutti coloro che percorrono detto tratto stradale — e il dimezzamento della sede stradale al bivio di Rocca/Barmadasco;

se in relazione ai fatti esposti, che ingiustamente penalizzano la popolazione piacentina della Valnure, intenda impartire urgenti disposizioni per porre fine ad una situazione non ulteriormente tollerabile. (5-00955)

NAN. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 ottobre 1996 si è svolto un incontro presso gli uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale hanno partecipato dirigenti della Piaggio e funzionari ministeriali;

in tale occasione sembra che siano stati disattesi impegni precedentemente presi circa l'acquisto di tre P180 per l'esercito e due p180 per la protezione civile, in quanto mancherebbe l'inerente finanziamento;

tali acquisti rappresentavano un precedente impegno e appaiono essenziali per l'immagine e la continuità produttiva della ditta Piaggio, che da molto tempo versa in gravi difficoltà senza che sia stata data alcuna risposta concreta al problema;

a questo punto è ora di passare dalle parole ai fatti, manifestando una volta per tutte, quale sia la volontà politica del Ministero dell'industria; in relazione al futuro della Piaggio —:

quali siano con precisione gli effettivi intendimenti del Governo in merito alle commissioni sopra indicate ed alle decisioni circa il futuro della Piaggio. (5-00956)

VOZZA, CORDONI e MANZINI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il processo di riconversione produttiva e di revisione degli strumenti di intervento in atto implica la riforma delle strutture operative che svolgono il fine istituzionale di sostenere le iniziative per lo sviluppo, con particolare riferimento alle aree depresse;

in questo senso, il recente accordo per l'occupazione attribuisce delega al Governo per la razionalizzazione delle misure e degli strumenti per il sostegno allo sviluppo e per gli interventi di politica industriale (Gepi, Spi, Enisud, società per l'imprenditorialità giovanile, eccetera), con particolare riferimento all'attivazione delle iniziative nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;

questa razionalizzazione deve necessariamente considerare l'obiettivo di favorire la promozione di agenti locali di svi-

luppo ed un più efficace raccordo con il territorio, attraverso la specializzazione e il decentramento degli strumenti e delle strutture operative;

per questa prospettiva si è peraltro pronunciato a più riprese lo stesso Governo, che ha ribadito l'intenzione di giungere nelle prossime settimane alla predisposizione di un disegno di legge;

in questi giorni sono apparse sulla stampa nazionale notizie relative alla predisposizione di un piano che prevede l'assorbimento in Iri delle strutture di gestione degli interventi di politica industriale, iniziando con la società Gepi spa;

questo proposito, laddove realizzato, è in evidente contrasto con gli obiettivi di razionalizzazione e con la necessità di operare per la specializzazione e per il decentramento delle funzioni;

inoltre, l'obiettivo di tale intervento parrebbe volto più all'esigenza di contribuire alla ricapitalizzazione dell'Iri, attraverso la destinazione delle risorse stanziare per la Gepi al bilancio Iri, che alla opportunità di intervenire per il riordino del sistema;

sono peraltro all'esame del Parlamento proposte di legge per la riforma della Gepi spa, ed in particolare la Commissione Bilancio della Camera ha predisposto un testo in fase piuttosto avanzata —:

quali siano le linee che il Governo intenda adottare per provvedere alla razionalizzazione e alla riforma degli strumenti di politica industriale, anche alla luce delle indicazioni contenute nel recente accordo sul lavoro;

se corrispondano al vero le intenzioni di operare per un assorbimento delle diverse strutture nell'ambito Iri, con la conseguente attribuzione all'Iri delle risorse finanziarie delle singole società operative. (5-00957)

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

la compagnia aerea Air Sicilia opera sul territorio nazionale, ma ha un'attività di particolare rilievo sul piano regionale;

sembra che, da indagini svolte dal registro aeronautico italiano e da Civilavia, sia stato accertato che l'Air Sicilia abbia manomesso i tempi di volo allo scopo di procrastinare le manutenzioni previste per legge;

sembra che da tale indagine sia stato accertato che alcuni piloti dell'Air Sicilia viaggiavano col brevetto di altri piloti, e quindi sotto falso nome;

sembra inoltre che il personale di terra e volo dell'Air Sicilia non venga regolarmente assunto e che per il medesimo personale non si provveda al pagamento degli oneri previdenziali e di quant'altro previsto dalla legge;

sembra infine che il personale di terra e di volo dell'Air Sicilia non venga regolarmente assunto e che per lo stesso non si provveda al pagamento degli oneri previdenziali e di quant'altro previsto dalla legge;

queste presunte irregolarità si aggiungerebbero ad altre di cui si è già chiesto conto nell'interrogazione 4-04579 in data 23 ottobre 1996, rivolta al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro delle finanze —:

se, alla luce di questi nuovi elementi, non ritenga che l'indagine già sollecitata non acquisisca un carattere di urgenza;

se non ritenga indispensabili misure che contengano la liberalizzazione selvaggia di cui quelle insidiate possono essere solo alcune delle conseguenze. (5-00958)

NEGRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 6 febbraio 1888 viene costituita in Saronno la « Davide Lazzaroni & C. », che diviene presto azienda *leader* nel settore dolciario legando indissolubilmente al nome della città la fama dei propri prodotti;

nel 1957 viene inaugurato lo stabilimento, tuttora attivo, compreso tra i comuni di Saronno e Uboldo;

a seguito di una crisi legata alla ristrutturazione aziendale negli anni '80 la pianta organica si riduce, nel giro di pochi anni, da 823 a 240 dipendenti;

nel 1991 avviene la fusione tra la Lazzaroni e la Citterio, produttrice dei noti salumi, che ne diviene azionista di maggioranza;

a fronte di un finanziamento statale la Citterio pare intenzionata a trasferire la fabbrica per la produzione dei biscotti ad Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, riducendo gli uffici di Saronno a mera sede di rappresentanza, con conseguente drastica riduzione di dipendenti;

l'attuale organico dello stabilimento saronnese è di 140 dipendenti, di cui oltre un centinaio sono donne attorno ai 40-45 anni, un'età che rende difficilissima una loro ricollocazione sul mercato del lavoro —:

quali notizie abbia il Governo su questa delicata situazione;

se non ritengano urgente attivarsi per convocare, presso il Ministero del lavoro, un incontro congiunto fra tutte le parti in causa, onde evitare che l'attuale strategia dell'azienda possa pesare negativamente sul futuro occupazionale dei lavoratori dello stabilimento saronnese in una zona, quella del basso varesotto, già duramente colpita dalla mancanza di posti di lavoro.
(5-00959)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 143, comma 5, del nuovo codice della strada recita testualmente: « Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso »;

sempre allo stesso articolo, al comma 6 si legge: « Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'articolo 2, comma 2, a tre corsie o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti »;

sulla rete autostradale italiana, laddove sono presenti le tre corsie per senso di marcia, la gran parte del traffico, specie quando è vietata la circolazione ai mezzi pesanti, si svolge sulle corsie centrali e di sinistra;

questo presumibilmente accade perché la segnaletica autostradale induce i conducenti a lasciare libera la corsia di destra poiché riservata ai veicoli lenti e quindi ad occupare le corsie centrali e la corsia sinistra, riservate però al sorpasso;

il comportamento dei conducenti così come sopra esposto può causare una non corretta circolazione sulle autostrade italiane e quindi provocare incidenti —:

se non ritenga necessario provvedere in maniera sollecita a posizionare una nuova segnaletica autostradale che inviti i conducenti di veicoli ad occupare anche la corsia più libera a destra, al fine di migliorare la fluidità del traffico sull'intera rete autostradale italiana. (5-00960)

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la maggior parte dei dipendenti del ruolo unico transitorio dell'Encc (Ente nazionale cellulosa e carta) in liquidazione, in utilizzo temporaneo presso il Ministero dell'ambiente, della sede periferica del ser-

vizio Iar di via di Casalotti verrà trasferita nella sede del servizio Ars di via della Ferratella in Laterano;

tale spostamento di personale potrebbe causare un notevole sovraffollamento nella sede centrale dell'ente e un irreversibile deterioramento dei laboratori, e l'impossibilità di completare le ricerche in corso, la maggior parte delle quali vincolate già da un contratto;

tale trasferimento contrasta anche con l'ipotesi formulata, già dallo stesso ministro dell'ambiente Ronchi nel mese di ottobre 1996, di utilizzare tale struttura di via Casalotti come centro di ricerca sulla biodiversità —:

se sia a conoscenza del suddetto trasferimento di personale e quali siano le sue valutazioni in proposito;

quali siano i motivi di tale trasferimento, visto che la sede centrale del centro è già in uno stato di sovraffollamento di personale, visto che le condizioni lavorative in via di Casalotti sono ritenute le più favorevoli anche per l'utilizzo di vari servizi disponibili, quali la biblioteca, e visto che tale decisione contrasta con l'ipotesi di istituire in questa sede periferica del centro un centro di ricerca sulla biodiversità.

(5-00961)

DEL BARONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

presso l'Asl Napoli 4 (e la cosa sembra preventivata anche in altre Asl), con una assurda metodologia che intende sostituire la cura dei pazienti — nel significato più puro e deontologicamente valido — con concetti di squisita ed esasperata economia, vengono contingentati i ricettari ai medici di medicina generale convenzionati;

la cosa sta provocando gravi dissonanze nel rapporto medico-malato, presagio sicuro di turbativa dell'ordine pubblico;

già da parte di alcuni sanitari la cosa è stata segnalata al prefetto, per un intervento idoneo a fare in modo che i malati possano essere curati in caso di necessità, cosa che il contingentamento proibisce;

i criteri del contingentamento dei ricettari poggiano su una non sicura conoscenza, da parte della Asl Napoli 4, del numero di assistiti di ciascun sanitario, ricordando che tali sanitari avrebbero accettato controlli sulla loro attività;

i ricettari in questione, per convenzione, devono servire anche alla prescrizione di farmaci suggeriti da operatori di altre strutture (ad esempio, ospedali, università, ambulatori);

acutissimo è il malcontento dei cittadini, che di fatto sono i veri colpiti da quanto indiscriminatamente ordinato dai dirigenti della ricordata Asl;

altrettanto sensibile è il malcontento dei medici di famiglia già colpiti da una cervellotica applicazione della convenzione della pediatria, non ancora pubblicata —:

se non intenda rapidissimamente intervenire su quanto segnalato, inviando *in loco* una commissione d'inchiesta per accertare: *a*) su cosa poggi il provvedimento in questione; *b*) se vi siano responsabilità dei capi servizio, che potrebbero rispondere in proprio di una disposizione al limite del codice penale per i danni che potrebbero prodursi sulla cittadinanza abbisognevole di cure; *c*) se i ricordati capi servizio abbiano i titoli per essere tali, anche alla luce di una faciloneria nell'emanare disposizioni che sembra dimenticare il comune denominatore della laurea in medicina e dell'amore per il prossimo; *d*) se i concetti della pseudoeconomia sulla spesa farmacologica non portino invece grave danno finanziario alla Asl Napoli 4, con l'aumento facilmente preventivabile dei ricoveri ospedalieri e quindi della spesa.

(5-00962)